

## ALLEGATO 7

### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ATTREZZATURE DI SERVIZIO E DI INFRASTRUTTURE STRETTAMENTE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SPORT INVERNALI NONCHÉ DI ALTRE FUNZIONI E INFRASTRUTTURE AMMISSIBILI NELLE AREE SCIABILI.**

*(articolo 35, commi 2 e 3, dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5)*

**(Testo coordinato dell'allegato 7 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 1206 di data 8 giugno 2012)**

#### Art. 1

##### *Attrezzature e infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali*

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, si considerano strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali le seguenti attrezzature di servizio e infrastrutture:

- a) le opere ed infrastrutture accessorie agli impianti di risalita, quali: i parcheggi, i ricoveri dei mezzi battipista nelle stazioni degli impianti, le strade di accesso, gli impianti di trasformazione e trasporto dell'energia elettrica - comprese le cabine di trasformazione, le opere per la prevenzione e difesa dalle valanghe e/o frane, le scale mobili e altre opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, i locali per l'emissione dei titoli di transito e per il ricovero dei viaggiatori nei casi di emergenza, le sale d'attesa, i servizi igienici e locali per il personale, le officine di riparazione e magazzini per ricovero dei veicoli e dei ricambi;
- b) le opere accessorie relative alle piste da sci, quali: le linee di innevamento, compresi i generatori di neve, le opere di presa, la sala pompe e torri di raffreddamento, i bacini/vasche interrato per stoccaggio acqua destinata all'innnevamento, le barriere frangivento e i sistemi di protezione per la sicurezza degli sciatori, i ponti e opere per il sovrappasso/sottopasso di strade o corsi d'acqua, i tappeti mobili per il trasporto degli sciatori, i locali per il personale, per la sciolinatura, i depositi attrezzatura, gli impianti di illuminazione, gli impianti fissi di cronometraggio, i centri del fondo.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere realizzate solamente previa autorizzazione degli organi competenti nell'ambito delle procedure previste dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

#### Art. 2

##### *Altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili*

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, delle norme di attuazione del PUP, si considerano funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, in quanto compatibili con lo svolgimento degli sport invernali, i locali per scuole di sci, qualora inseriti nei volumi delle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti, i locali destinati al noleggio sci nelle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti, i bar, chioschi, gli ski bar e i locali per ristorazione, le

attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. **Gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella di cui al periodo precedente possono formare oggetto di interventi di recupero per garantirne la funzionalità, anche con ampliamenti nel limite del 20 per cento della volumetria esistente, ivi compresi i cambi di destinazione d'uso per lo svolgimento di attività ammesse ai sensi di questo Allegato. Per le strutture ricettive esistenti possono essere ammessi limitati incrementi di ricettività; per le attività compatibili di cui al primo periodo sono ammesse limitate possibilità ricettive. Gli incrementi di ricettività esistente superiori al 20 per cento e gli interventi diretti a prevedere nuova ricettività sono soggetti alle autorizzazioni degli organi competenti nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7. Per l'applicazione di questo comma rimane ferma l'eventuale applicazione della disciplina in materia di deroghe urbanistiche.**

2. I bar, chioschi, ski bar e i locali per ristorazione sono realizzati preferibilmente in prossimità degli impianti di risalita ovvero collocati in strutture edilizie esistenti. Eventuali eccezioni sono autorizzate dagli organi competenti, nell'ambito delle procedure di cui al comma 4, in casi particolari adeguatamente motivati.

3. Rimane ferma la facoltà delle comunità e dei comuni di prevedere norme più restrittive rispetto a quanto previsto dal comma 1.

**4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solamente previa autorizzazione della commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7. nell'ambito delle procedure previste dal medesimo articolo 6.**

5. Le domande di autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono accompagnate dalla documentazione individuata con apposita deliberazione della Giunta provinciale. Fra tale documentazione è prevista una relazione tecnica che dimostri l'esistenza di una condizione di equilibrio tra gli utenti dell'area sciabile intesi come numero di primi ingressi sugli impianti di risalita della stazione, l'estensione in ettari della medesima area e la capacità ricettiva complessiva delle strutture di ristorazione esistenti, intesa come posti a sedere interni alle strutture. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale definisce una formula parametrica per determinare l'adeguatezza del rapporto tra posti a sedere esistenti e quelli in progetto.

### **Art. 3**

#### ***Norme finali***

**1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 e quelle di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5 di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni. Gli incrementi di ricettività esistente di cui al comma 1 dell'articolo 2 superiori al 50 per cento nonché la realizzazione di nuove strutture di cui al comma 2 dell'articolo 2 è subordinata a specifica previsione del piano regolatore generale.**

**2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni di questo allegato contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente alla loro entrata in vigore, fatte salve le varianti di cui all'articolo 6 del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale.**